

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Attestazione art. 264 DPR. n. 115/02
Applicate marche da bollo sulla richiesta

€ 288 11.6. MAR. 2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

N. 2953/15 RG N.R.
N. 289/17 RG Trib.

N. 803/2017 Reg. Sent.
Data del deposito 27 DIC. 2017

Vistata dal Procuratore Generale
di Trieste ex art. 548, 3° c. c.p.p.

il 16.02.18
(n. 109/18 R.Com.)

Data Irrevocabilità
Al PM per esecuzione il
N. _____ Reg. 3/SG
Redatta scheda il

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Tiziana SCARAVATO

SENTENZA

(artt. 544 e segg., 549 c.p.p. e art. 129 c.p.p.)

Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, sezione penale, nella persona del Giudice **Dott.ssa Piera BINOTTO** alla pubblica udienza del **10 Novembre 2017** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

FIDENATO GIORGIO, nato il 07.03.1961 a Mereto di Tomba (UD), residente in Arba (PN) - Via G. Pascoli n. 19

- LIBERO PRESENTE -

Imputato

- del reato p. e p. dall'art. 4, comma 8, D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, per avere violato il divieto di coltivazione di mais OGM Mon 810 introdotto dal decreto 12 luglio 2013 del Ministro della salute (di concerto col Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e col Ministero dell'Ambiente), adottato ai sensi degli artt. 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e prorogato di validità con ulteriore decreto del Ministro della salute (di concerto col Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e col Ministero dell'Ambiente) in data 22 gennaio 2015, seminando e coltivando il suddetto mais OGM, nella varietà denominata OGM DKC 6667YG, in un terreno della superficie di circa mq. 2.500 sito in Comune di Vivaro (distinto in catasto al Fg n. 14, mappale n. 264) di proprietà delle signore Santarossa Daniela e Santarossa Doris.

In Vivaro il 9.5.2015 (data della semina) ed in epoca successiva sino al 15.7.2015 (data di sequestro delle coltivazioni)

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Federico BALDO - Sostituto Procuratore
e di avv.to Francesco Longo, difensore di fiducia dell'imputato.

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M.: assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ex art. 129 c.p.p..

Il difensore dell'imputato: si riporta alla memoria depositata e chiede l'assoluzione associandosi alle conclusioni del P.M.. Chiede il dissequestro del fondo.

gl

MOTIVAZIONE

A seguito di rituale e tempestiva opposizione al decreto penale di condanna n. 857/16 del 4.11.2016, con decreto di citazione a giudizio del 1.3.2017, regolarmente notificato, FIDENATO GIORGIO veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato di cui in epigrafe.

All'udienza del 5.6.2017 veniva disposta la rinnovazione della notifica degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell'imputato.

All'udienza del 14.7.2017 il difensore documentava la pendenza, in distinto procedimento a carico del FIDENATO per fatti analoghi commessi nell'anno 2014, di questione pregiudiziale sollevata davanti alla Corte di Giustizia Europea per l'accertamento della conformità alla normativa europea dell'art. 4, comma 8, D.L. 91/2014, convertito in L. 116/2014. Data l'identità di questioni veniva disposto un rinvio in attesa della pronuncia della Corte.

All'udienza del 18.10.2017 veniva acquisita copia della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea in data 13.9.2017.

All'odierna udienza le parti, concordemente, avanzavano istanza di proscioglimento immediato ex art. 129 CPP.

L'istanza merita accoglimento.

Si imputa al FIDENATO di aver seminato e coltivato mais OGM in violazione del divieto introdotto con Decreto del Ministro della Salute (di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Ambiente) in data 12.7.2013 e successivamente prorogato in data 22.1.2015. Si ipotizza che attraverso la semina e la coltivazione di mais OGM l'odierno imputato abbia violato l'art. 4, comma 8, D.L. 91 /2014 convertito in L. 116/2014, il quale punisce la violazione dei divieti di coltivazione introdotti con atti adottati anche in via cautelare - ai sensi degli artt. 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.1.2002.

Con la sentenza del 13.9.2017 la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.9.2003 - relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati - nonché sull'interpretazione dell'art. 7 e degli artt. 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

cl

In particolare l'art. 34 del Regolamento n. 1829/2003, intitolato "Misure di emergenza", prevede che "quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente Regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente ... sono adottate misure conformemente alle procedure previste dagli artt. 53 e 54 del Regolamento n. 178/2002".

L'art. 53 del Regolamento n. 178/2002, intitolato "Misure urgenti per alimenti e mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo", prevede che "quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di cui all'art. 58, paragrafo 2, adotta immediatamente, in funzione della gravità della situazione, una o più delle seguenti misure:

a) nel caso di alimenti o mangimi di origine comunitaria:

- sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzazione dell'alimento in questione;
- sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzo del mangime in questione;
- determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione;
- qualsiasi altra misura provvisoria adeguata;

b) nel caso di alimenti o mangimi importati da un paese terzo:

- sospensione delle importazioni dell'alimento o del mangime in questione da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio ed eventualmente dal paese terzo di transito;
- determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione, in provenienza da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio;
- qualsiasi altra misura provvisoria adeguata".

L'art. 54 del Regolamento n. 178/2002, intitolato "Altre misure urgenti", prevede che:

"1. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni dell'art. 53, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione."

2. Entro 10 giorni lavorativi la Commissione sottopone la questione al [Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali] ai fini della proroga, modificazione o abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali.

3. Lo Stato membro può lasciare in vigore le proprie misure cautelari provvisorie fino all'adozione delle misure comunitarie".

Nella recente pronuncia la Corte di Giustizia Europea ripercorre le vicende del divieto di coltivazione di mais OGM introdotto dallo Stato italiano come segue:

- con decisione del 22.4.1998 la Commissione autorizzava l'immissione in commercio del mais OGM MON 810;
- in data 11.4.2013 il Governo italiano chiedeva alla Commissione di adottare - secondo la procedura prevista dall'art. 53 del Regolamento n. 178/2002 - le misure di emergenza di cui all'art. 34 del Regolamento n. 1829/2003, dirette a vietare la coltivazione di tale mais. A sostegno della richiesta il Governo italiano produceva studi scientifici realizzati dal Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- con risposta del 17.5.2013 la Commissione non ravvisava l'urgenza di adottare misure ai sensi degli artt. 53-54 del Regolamento n. 178/2002 e ciò sulla base di una valutazione preliminare degli elementi che le erano stati sottoposti;
- in data 29.5.2013 la Commissione richiedeva comunque all'Autorità Europea per la sicurezza alimentare di valutare gli elementi di prova indicati dal Governo italiano entro la fine del mese di settembre 2013;
- nelle more di tale approfondimento, con decreto interministeriale del 12.7.2013 ("Adozione delle misure di urgenza ai sensi dell'art. 54 del Regolamento n. 178/2002, concernente la coltivazione di varietà di mais genericamente modificato MON 810"), il Governo italiano vietava la coltivazione della varietà MON 810 di mais geneticamente modificato;
- in data 24.9.2013 l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare emetteva l'opinione scientifica n. 3371, nella quale si afferma che *"il gruppo di lavoro sugli OGM non aveva identificato, nella documentazione fornita dal Governo italiano a supporto delle misure di emergenza relative al mais MON 810, alcuna nuova evidenza basata sulla scienza che giustificasse le misure di emergenza richieste. Di conseguenza tale gruppo ha considerato che le sue precedenti conclusioni sulla valutazione del rischio relativo al mais MON 810 rimanevano applicabili"*;
- la Commissione informava il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali della notifica - da parte del Governo italiano - delle misure cautelari provvisorie adottate da quest'ultimo, senza tuttavia sottoporre un progetto di decisione ai fini della proroga, modificazione o abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 54, paragrafo 2, del Regolamento n. 178/2002.

Entrando nel merito delle questioni pregiudiziali sollevate con riferimento alla corretta interpretazione degli artt. 34 del Regolamento n. 1829/2003, 53-54 del Regolamento n. 178/2002 e 7 del Regolamento n. 178/2002, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che l'art. 34 del Regolamento n. 1829/2003:

- in combinato disposto con l'art. 53 del Regolamento n. 178/2002 deve essere interpretato nel senso che la Commissione non è tenuta ad adottare misure di emergenza ai sensi di quest'ultimo articolo qualora uno Stato membro la informi, in conformità all'art. 54, paragrafo 1, del medesimo Regolamento, della necessità di adottare tali misure, quando non sia manifesto che un prodotto autorizzato dal Regolamento n. 1829/2003 o conformemente allo stesso può presentare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente;
- in combinato disposto con l'art. 54 del Regolamento n. 178/2002 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, dopo aver informato ufficialmente la Commissione circa la necessità di ricorrere a misure di emergenza - e qualora quest'ultima non abbia agito in conformità alle disposizioni dell'art. 53 del Regolamento n. 178/2002 - può, da un lato, adottare tali misure a livello nazionale e, dall'altro lato, mantenerle in vigore o rinnovarle finché la Commissione non abbia adottato, ai sensi dell'art. 54, paragrafo 2, del Regolamento n. 178/2002, una decisione che ne imponga la proroga, modificazione o abrogazione;

gh

- in combinato disposto con il principio di precauzione come formulato dall'art. 7 del Regolamento n. 178/2002 deve essere interpretato nel senso che non conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento n. 178/2002, misure di emergenza provvisorie sul solo fondamento di tale principio, senza che siano soddisfatte le condizioni sostanziali previste dall'art. 34 del Regolamento n. 1829/2003.

Occorre premettere che l'art. 7 del Regolamento n. 178/2002 definisce il principio di precauzione nel settore della legislazione alimentare. Secondo il paragrafo 1 qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che l'Unione persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.

La Corte ha sottolineato che - sebbene il principio di precauzione rimanga un principio generale della legislazione alimentare e sia funzionale a garantire livelli elevati di tutela della vita e della salute umana - il legislatore comunitario ha fissato, all'art. 34 del Regolamento n. 1829/2003, una regola precisa ai fini dell'adozione di misure di emergenza secondo le procedure di cui agli artt. 53-54 del Regolamento n. 178/2002, rappresentata dall'esistenza di un rischio grave e manifesto per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente.

In tale ottica, secondo l'interpretazione della Corte, il principio di precauzione non può essere interpretato nel senso che consenta di eludere o modificare, in particolare rendendole meno stringenti, le disposizioni previste dall'art. 34 del Regolamento n. 1829/2003. Di conseguenza i giudici nazionali chiamati a pronunciarsi sulla legittimità delle misure nazionali di emergenza previste dall'art. 34 sono competenti a valutare la legittimità di tali misure alla luce delle condizioni sostanziali previste dal citato articolo e di quelle procedurali previste dall'art. 54 del Regolamento n. 178/2002.

Richiamando la sentenza 8.9.2011 (Monsanto e altri) la Corte ha poi ribadito che le espressioni "*manifesto*" e "*grave rischio*" devono essere intese come riferite ad un serio rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente. Questo rischio deve essere constatato sulla base di nuovi elementi fondati su dati scientifici attendibili. Misure di tutela adottate in forza dell'art. 34 non possono essere validamente motivate con un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente. Al contrario siffatte misure di tutela, nonostante il loro carattere provvisorio e ancorchè rivestano un carattere preventivo, possono essere adottate solamente se fondate su una valutazione dei rischi quanto più possibile completa, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, che dimostrino che tali misure sono necessarie.

A sostegno di tale interpretazione vi è l'oggettiva differenza tra i livelli di rischio sottesi rispettivamente all'art. 34 e all'art. 7, nel senso che l'art. 34 disciplina le misure di emergenza con riferimento ai prodotti autorizzati, mentre l'art. 7 opera con riferimento all'intero settore della legislazione alimentare, ivi compresi i prodotti che non sono mai stati oggetto di una procedura di autorizzazione. Non sarebbe quindi ammissibile un'interpretazione dell'art. 7 che riducesse per i prodotti autorizzati - quale è il mais OGM,

varietà MON 810 - il grado di incertezza rispetto a quanto richiesto dall'art. 34 per l'adozione di misure di emergenza.

Conclusivamente ed in sintesi, la Corte di Giustizia ha escluso per gli Stati membri la possibilità di applicare misure di emergenza provvisorie sulla sola base del principio di precauzione, affermando che l'applicazione di tali misure presuppone il rispetto delle condizioni sostanziali previste dall'art. 34, segnatamente l'esistenza di una manifesta condizione di grave rischio per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, suffragata da valutazioni scientifiche il più possibile complete.

Tali condizioni non risultano rispettate dalla normativa italiana di cui si assume la violazione nel caso di specie, atteso che - quanto meno a seguito dell'opinione scientifica n. 3371 dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (che non individuava, nella documentazione fornita dal Governo italiano, alcuna nuova evidenza scientifica idonea a giustificare le misure di emergenza richieste) - lo Stato italiano non poteva prorogare, con decreto del 22.1.2015, l'efficacia del decreto 12.7.2013. Lo stesso decreto 12.7.2013 aveva introdotto il divieto di coltivazione di mais OGM nel territorio italiano in sostanziale elusione della risposta della Commissione del 17.5.2013 (in cui si escludeva l'urgenza di adottare misure di emergenza come richiesto dal Governo italiano in data 11.4.2013) e in pendenza degli approfondimenti espressamente richiesti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

In definitiva il divieto di semina e di coltivazione del mais OGM imposto con i citati decreti interministeriali e la norma sanzionatoria penale introdotta con D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 devono essere disapplicati in quanto emanati in difetto dei presupposti previsti dalla normativa comunitaria legittimanti l'esercizio del potere cautelare da parte dei singoli Stati membri. Invero, poiché il mais OGM era stato autorizzato in sede comunitaria, gli Stati membri avrebbero potuto adottare misure cautelari provvisorie solo attivando le procedure di emergenza previste dall'art. 34 del Regolamento n. 1829/2003 e rispettandone le condizioni sostanziali.

Va quindi emessa in favore di FIDENATO GIORGIO immediata sentenza assolutoria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Va altresì disposto il dissequestro del terreno indicato nel capo d'imputazione, con restituzione dello stesso al FIDENATO. 8

Il termine per il deposito della motivazione viene fissato in giorni 45 per complessità.

P.Q.M.

visto l'art. 129 CPP;


revocato il decreto penale opposto, assolve FIDENATO GIORGIO dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone il dissequestro e la restituzione al FIDENATO del terreno indicato nel capo d'imputazione.

Motivazione riservata in giorni 45.

Pordenone, 10.11.2017

Il Giudice



TRIBUNALE DI PORDENONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 27 DIC. 2017



Funzionario Giudiziario

dott.ssa Sandra Pasquali

Sandra Pasquali